SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 512)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1977 (V. Stampato n. **951**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici
(GULLOTTI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (MORLINO)

e col Ministro del Tesoro (STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 febbraio 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, concernente interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle province di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, concernente interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle province di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Un ulteriore contributo speciale di lire 24.000 milioni è assegnato alla Regione siciliana quale concorso dello Stato per interventi urgenti da eseguirsi nelle zone delle province di Caltanissetta, di Enna, di Palermo e di Messina particolarmente danneggiate dagli eccezionali eventi alluvionali e franosi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1976 e del mese di gennaio del 1977. ».

All'articolo 1, secondo comma, le parole: « la somma anzidetta » sono sostituite dalle seguenti: « le somme anzidette ».

All'articolo 1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) consolidamento degli abitati, riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni; ».

All'articolo 1, secondo comma, alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le parole: « secondo le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare ».

All'articolo 1, secondo comma, alla lettera c), dopo le parole: « di uso pubblico, » sono aggiunte le parole: « compresi quelli scolastici, ».

All'articolo 1, secondo comma, è soppressa la lettera d).

All'articolo 1, terzo comma, le parole: « 1.500 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « 500 milioni ».

All'articolo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Gli stanziamenti indicati nel primo e nel secondo comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977, di lire 16.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978 e di lire 16.500 mlioni per l'esercizio finanziario 1978 e di lire 16.500 mlioni per l'esercizio finanziario 1979. ».

All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Trapani mutui fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni per provvedere alla costruzione della fognatura di quella città. ».

All'articolo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« L'entità e la progressione dei singoli mutui sarà determinata in modo da consentire la razionale esecuzione dell'opera per grandi lotti funzionali e nei tempi tecnici più brevi. ».

All'articolo 3, primo comma, le parole: « 27.000 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « 28.000 milioni », e le parole: « 10.000 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « 11.000 milioni ».

All'articolo 3, secondo comma, la parola: « Lezzi », è sostituita dalla parola: « Lenzi ».

All'articolo 3, secondo comma, dopo la parola: « Baiata, », sono aggiunte le seguenti: « quanto a lire 1.000 milioni per gli interventi nel bacino del torrente Forgia, ».

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e di ripristino definitivo delle strade statali e delle autostrade gestite dalla Azienda nazionale autonoma delle strade nel territorio della Regione siciliana, comprese le opere di consolidamento, risana-

mento e difesa, da eseguirsi, sentita la medesima Regione, con i miglioramenti tecnici indispensabili, a cura della predetta azienda, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977, di lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978 e di lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979. ».

All'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per il ripristino dei fondali del porto di Trapani e il prolungamento della scogliera di tramontana a difesa del suo litorale e dell'abitato, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1978. ».

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« Art. 4-bis. — Su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1977 è autorizzato uno stanziamento di lire 500 milioni per provvedere all'effettuazione di indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio necessari per i primi interventi urgenti di consolidamento e di ripristino delle pendici della zona archeologica della valle dei templi in Agrigento, interessate dal movimento franoso del 25 dicembre 1976.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma il Ministro dei lavori pubblici può avvalersi dell'opera del Consiglio nazionale delle ricerche e di esperti anche stranieri e trasmetterà al Parlamento e alla Regione siciliana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una relazione sul lavoro svolto e sulle soluzioni tecniche proposte. ».

All'articolo 5, primo comma, le parole: « 14.500 milioni », sono sostituite dalle seguneti: « 18.500 milioni ».

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 17 dicembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi nelle province di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Per la ricostruzione delle zone delle province di Trapani e di Agrigento, danneggiate dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976, è assegnato alla Regione siciliana un contributo speciale di lire 16.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di riparazione o ricostruzione, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni;
- b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEL DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Un ulteriore contributo speciale di lire 24.000 milioni è assegnato alla Regione siciliana quale concorso dello Stato per interventi urgenti da eseguirsi nelle zone delle province di Caltanissetta, di Enna, di Palermo e di Messina particolarmente danneggiate dagli eccezionali eventi alluvionali e franosi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1976 e del mese di gennaio del 1977.

Con le somme anzidette la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di riparazione o ricostruzione, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) consolidamento degli abitati, riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni;
- b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie secondo le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare;

(Segue: Testo del decreto-legge)

- c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade non statali nonchè di ogn altra opera di interese degli enti locali;
- d) erogazione di eventuali sovvenzioni straordinarie agli Istituti autonomi per le case popolari.

Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1977.

Lo stanziamento indicato nel primo comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977, di lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978 e di lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Trapani mutui fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni — di cui per non oltre lire 2.000 milioni nell'anno 1977 — per provvedere alla progettazione ed alla costruzione della fognatura di quella città.

Detti mutui sono ammortizzabili in 35 anni ed il relativo onere di ammortamento è assunto dallo Stato.

Art. 3.

Per l'esecuzione di interventi per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, nonchè per lo studio e per la progettazione delle opere relative, è autorizzato lo stanziamento di lire 27.000 milioni che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1977, lire 10.000 milioni per l'esercizio 1978 e lire 11.000 milioni per l'esercizio 1979.

Lo stanziamento indicato nel comma precedente deve essere utilizzato quanto a lire 3.000 milioni per il completamento delle opere in corso nei torrenti Lezzi e Baiata, quanto a lire 11.000 milioni per la sistemazione idraulica del fiume Salso in provincia di Agrigento e quanto a lire 13.000 milioni per la sistemazione idraulica dei corsi di acqua Magazzolo, Verdura, Platani e Naro in provincia di Agrigento.

I relativi programmi sono predisposti dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ed approvati, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici integrato da un rappresentante della Regione siciliana,

Segue: (Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, compresi quelli scolastici, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade non statali nonchè di ogni altra opera di interesse degli enti locali.

d) soppressa.

Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1977.

Gli stanziamenti indicati nel primo e nel secondo comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977, di lire 16.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978 e di lire 16.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Trapani mutui fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni per provvedere alla costruzione della fognatura di quella città.

L'entità e la progressione dei singoli mutui sarà determinata in modo da consentire la razionale esecuzione dell'opera per grandi lotti funzionali e nei tempi tecnici più brevi.

Identico.

Art. 3.

Per l'esecuzione di interventi per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, nonchè per lo studio e per la progettazione delle opere relative, è autorizzato lo stanziamento di lire 28.000 milioni che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1977, lire 11.000 milioni per l'esercizio 1979.

Lo stanziamento indicato nel comma precedente deve essere utilizzato quanto a lire 3.000 milioni per il completamento delle opere in corso nei torrenti Lenzi e Baiata, quanto a lire 1.000 milioni per gli interventi nel bacino del torrente Forgia, quanto a lire 11.000 milioni per la sistemazione idraulica del fiume Salso in provincia di Agrigento e quanto a lire 13.000 milioni per la sistemazione idraulica dei corsi di acqua Magazzolo, Verdura, Platani e Naro in provincia di Agrigento.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il presidente della Regione siciliana.

I progetti esecutivi delle opere indicate nei precedenti commi, sono approvati dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia, sentito il comitato tecnico amministrativo, integrato da un rappresentante della Regione siciliana e da uno per ciascuno dei comuni nei cui territori si realizzano le opere.

Ai fini del coordinamento tra le iniziative di competenza dello Stato di cui al presente articolo e quelle della Regione in materia di sistemazione dei bacini montani e di altre opere pubbliche, gli organi statali e regionali competenti stabiliranno d'intesa le priorità e le modalità di esecuzione.

Spetta al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia assicurare il costante controllo, a mezzo dell'Ufficio del genio civile competente, della esecuzione di tutte le opere programmate, al fine del rispetto del prefissato ordine di priorità, nel quadro delle esigenze della difesa idrogeologica, della conservazione del suolo e del buon regime idraulico dei tronchi e dei corsi d'acqua, considerati unitariamente nell'ambito del bacino idrografico.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui al primo comma del presente articolo, anche per le somme da iscriversi negli esercizi successivi.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e di ripristino definitivo delle strade statali nel territorio della Regione siciliana, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, da eseguirsi, con i miglioramenti tecnici indispensabili, a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzato lo stanziamento di lire 10.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e di lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziaro 1978.

Per i lavori di pronto intervento di cui al comma precedente il capo compartimento dell'ANAS di Palermo è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1971, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

Segue: (Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e di ripristino definitivo delle strade statali e delle autostrade gestite dall'Azienda nazionale autonoma delle strade nel territorio della Regione siciliana, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, da eseguirsi, sentita la medesima Regione, con i miglioramenti tecnici indispensabili, a cura della predetta Azienda, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977, di lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978 e di lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Identico.

Per il ripristino dei fondali del porto di Trapani e il prolungamento della scogliera di tramontana a difesa del suo litorale e dell'abitato, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione del presente decreto, stabilito in 14.500 milioni di lire per l'anno finanziario 1977, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivante dal decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, concernente elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976

LEONE

Andreotti — Gullotti — Morlino — Stammati

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio

Segue: (Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 4-bis.

Su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1977 è autorizzato uno stanziamento di lire 500 milioni per provvedere all'effettuazione di indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio necessari per i primi interventi urgenti di consolidamento e di ripristino delle pendici della zona archeologica della valle dei templi in Agrigento, interessate dal movimento franoso del 25 dicembre 1976.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma il Ministro dei lavori pubblici può avvalersi dell'opera del Consiglio nazionale delle ricerche e di esperti anche stranieri e trasmetterà al Parlamento e alla Regione siciliana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una relazione sul lavoro svolto e sulle soluzioni tecniche proposte.

Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione del presente decreto, stabilito in 18.500 milioni di lire per l'anno finanziario 1977, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivante dal decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, concernente elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società.

Identico.

Art. 6.

Identico.